

Maggio 29 2022

- Posted By: nicola.ferrara
- Commenti: 0

Valutazioni in merito a sospensioni giudizio/ recupero debito formativo.

Circ. n. 73bis

Cernusco s/N, 30 maggio 2022

AI DOCENTI

CERNUSCO S/N – MELZO

Oggetto: Valutazioni in merito a sospensioni giudizio/recupero debito formativo.

La decisione di effettuare a luglio gli esami di recupero degli alunni con giudizio sospeso pone ai docenti/CdC la necessità di utilizzare un approccio adeguato alla nuova situazione, nella quale lo studio degli studenti deve concentrarsi nel solo mese (pieno) che segue il termine delle lezioni.

DAL VADEMECUM SCUTINI :

In caso il CdC scelga la sospensione del giudizio, è consentita l'assegnazione di **un massimo di tre insufficienze formative**.

Eventuali ulteriori insufficienze (non gravi)* dovranno essere portate a "sei", verbalizzando l'aiuto

** i cdc si orienteranno in linea generale come segue: opteranno per la sospensione di giudizio -piuttosto che per l'assegnazione di un massimo di :*

^ [classi terze e quarte :] tre insufficienze; particolare rilievo assumerà la valutazione delle materie d'indirizzo;

^ [classi seconde :] quattro insufficienze articolare rilievo assumerà la valutazione delle materie di area generale.

L'allevato/a che riporti una sola insufficienza "non grave" è di regola ammesso direttamente alla classe successiva "aiuto".

In base a ciò si ritiene opportuno fornire le indicazioni che appaiono conseguenti **in sede di scrutinio**:

- più che mai, la valutazione proposta dal docente in cdc non deve limitarsi ad applicare logiche “matematiche” (pure importanti...) nell’interpretare le valutazioni intermedie, per puntare piuttosto a cogliere quanto effettivamente maturato dallo studente nella disciplina;
- in base a ciò il cdc deve sapere chiaramente -attraverso il voto proposto- se nella disciplina lo studente è da considerare : sufficiente (o più)- non sufficiente- gravemente insufficiente;
- alla luce di ciò, nella scelta se bocciare/sospendere il cdc applicherà i criteri collegiali di cui sopra con l’utilizzo del grado opportuno di discrezionalità nel valutare le situazioni, evitando tuttavia interpretazioni soggettive ed estemporanee (che tra l’altro dilaterebbero i tempi di scrutinio);
- a fronte di una decisione di “sospensione del giudizio” nei termini contemplati dai criteri collegiali, i cdc valuteranno discrezionalmente l’eventuale opportunità di “condonare” l’insufficienza non grave [sei con aiuto] per consentire la concentrazione degli sforzi dello studente laddove più richiesto;
- A fronte di una situazione chiaramente precaria negli apprendimenti e nella motivazione, inutile de-responsabilizzare il cdc concedendo “opportunità” che in realtà non possono realisticamente essere colte dallo studente: il cdc tragga le conclusioni conseguenti;
- a fronte di ciò, il cdc valuterà invece attentamente l’opportunità di non sospendere il giudizio ad alunni, quando appaia “scontato” a luglio l’esito positivo dell’esame (“*gli diamo l’esame così si rafforza*”), potendosi piuttosto utilizzare “il sei con aiuto”.
- il docente può assegnare ovviamente l’insufficienza/debito anche se non sarà attivato il corso di recupero nella disciplina, o se personalmente non disponibile a tenerlo;

Si ritiene altresì opportuno ricordare ai **docenti nella cui materia il giudizio sia sospeso**, con esame:

- più che mai, lo sforzo di recupero dello studente sospeso va indirizzato con opportune indicazioni (di metodo e) che individuino i contenuti essenziali su cui concentrarsi e sui quali sarà testato; inutile pretendere performances difficilmente attuabili in concreto.

Anche perché ciò rischia di mettere in imbarazzo il cdc nello scrutinio di recupero (e paradossalmente di legittimare l’inattività dello studente, se poi fosse promosso): meglio chiedergli meno -ma cose importanti- ed eventualmente constatare poi a luglio senza ombre l’essenzialità del suo inadempimento.

A tale riguardo si faccia l’uso migliore del form D3 di cui alla circ. 70, evidenziando le parti essenziali del programma da recuperare;

- Coerentemente con quanto precede, il corso di recupero di 6-8 ore, nelle materie dove sarà attivato (ad inizio luglio, presumibilmente), dovrà indirizzare lo studente alla gestione specifica dei contenuti e delle prove che di lì a poco gli saranno chiesti all’esame.

La partecipazione costruttiva e motivata dello studente al corso, opportunamente calibrato, è già un buon viatico al superamento dell'esame, e come tale deve apparire allo studente !

Conclusivamente, la sequenza logica a cui riferirsi è questa:

- serie incertezze in alcuni apprendimenti che rendono ambigua la valutazione globale
- sospensione di giudizio
- indicazioni specifiche di studio dal docente
- studio localizzato e intensivo a giugno/luglio
- (-partecipazione a corsi recupero)
- esame : promozione a fronte di progressi /bocciatura a fronte di accertata inattività

Infine, in generale :

- concedere/proporre agli studenti insufficienti le opportunità di recupero “sommative”, opportune secondo criteri di correttezza e buona fede; la valutazione che ne risulterà apparirà, anche agli occhi dello studente, oggettiva ed incontestabile;
- evitare (comunque) prognosi di bocciatura certa; a fronte di valutazione incerta nella materia, meglio evitare troppa assertività sull'esito : “*in scrutinio si deciderà....*”;
- in sede di valutazione si chiede di non dimenticare -per quanto opportuno- il particolare sforzo sostenuto quest'anno dagli studenti delle classi terze e quarte, coinvolte negli orari di “secondo turno”.

Il contenuto della presente integra il Vademecum scrutini di cui alla circ. 73.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Ferrara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Riferimento ufficiale: circ. 73bis

amministrazione trasparente: [Circolari](#) [1]

Source URL: <https://old.ipsiacernusco.edu.it/node/1868?page=53>

Links

[1] <https://old.ipsiacernusco.edu.it/taxonomy/term/54>